FONDAZIONE “CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI”

A D R A N O

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delibera n. 04/2023.

**Oggetto:** affidamento incarico patrocinio legale.

**Il Commissario Straordinario**

L’anno duemilaventitre il giorno 24 del mese di Febbraio, nei locali della Fondazione siti in Adrano, via San Pietro n. 37, Il Commissario Regionale della Fondazione, dott. Nicola Caltabiano, con l’assistenza del segretario f.f. Rag. Nicolò Russo, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 comma 2 dell’art.31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n.22;

VISTA la circolare regionale n. 9/2007;

VISTO il decreto dell’Assessore per gli Enti Locali n.438 del 12/11/1987 con il quale questa Opera Pia è stata riconosciuta come I.P.A.B. ai sensi della citata legge n. 6972/1890;

Visto il D.R. n° 14/Gab del 06/02/2023, con cui l’Assessore Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha nominato il Commissario Straordinario per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente;

**Premesso:**

* che tra la Fondazione e la società Dolce Casa Costruzioni S.r.l. è intercorso un contenzioso, ad esito del quale quest’ultima Società è risultata soccombente;
* che, in particolare, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 5153/2017, pubblicata il 14.12.2017, accogliendo la domanda spiegata dalla Fondazione, ha condannato la società Dolce Casa Costruzioni S.r.l. al rimborso delle spese di lite, quantificate in *€ 550,00 per spese vive, € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge*, oltre al rimborso delle spese di CTU;
* che, ulteriormente, la Corte di Appello di Catania, pronunciandosi con sentenza, ad esito del giudizio n. 347/2018 di R.G., sul gravame proposto dalla Società, ne ha disposto l’integrale rigetto, con consequenziale condanna di essa *al pagamento, in favore della Fondazione “Casa Dei Bambini SanGiorgio Gualtieri” in persona del Commissario Regionale pro-tempore, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.758,00 (€ 1.418,00 per la fase di studio, € 910,00 per la fase introduttiva, € 2..430,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge*;
* che con PEC del 05/01/2023 l’avvocato Chiara Valentina Fusari, legale della Dolce Casa srl, ha rivendicato delle somme da parte dei suoi assistiti;

**Atteso** che occorre procedere al recupero dei crediti scaturenti dai summenzionati provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, conferendo apposito incarico ad Avvocato a ciò abilitato;

**Atteso** che la prestazione di servizio di cui trattasi non può essere svolta in via diretta dalla Fondazione che non possiede, nel proprio organico, alcun soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati;

**Visto:**

* il C.V. dell’Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito, del Foro di Catania, dal quale si evince il possesso di una corposa esperienza in materia, acquisito al protocollo di questa Fondazione, unitamente alla dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico;
* la disponibilità manifestata dal professionista ad effettuare la suddetta prestazione professionale per un 2.370,15, oltre IVA e Cassa, e dunque per un importo complessivo di € 3.007,25 oltre eventuali spese vive da rimborsare previo rendiconto e dimostrazione documentale;
* il D. Lgs. n. 39/2013, e verificata l’assenza di cause ostative all’assunzione dell’incarico.

**Verificato**, a seguito di una preliminare valutazione di mercato, attuata mediante accertamento del valore medio di prestazioni analoghe ed attraverso raffronto con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. ii., che l’importo richiesto può ritenersi congruo;

**Evidenziata** la natura fiduciaria dell’incarico di che trattasi;

**Ritenuto** quindi, necessario ed opportuno, nell’interesse della Fondazione e per i motivi sopra esposti, conferire incarico all’Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito, finalizzato all’esperimento delle azioni giudiziali volte al recupero dei crediti della Fondazione aventi causa genetica nella sentenza del Tribunale di Catania n. 5153/2017, e nella sentenza della Corte di Appello di Catania n. 802/2022;

**Vista** la dichiarazione del 24 febbraio 2023 sulla regolarità contributiva resa dall’Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito;

**Dato atto** che:

- la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 giugno 2019, causa C-264/18 ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appalti sta generale ai sensi dell’art. 10 lett. d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 lett. d), in quanto diversi da ogni altro contratto perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell’ambito di un rapporto “intuitu personae” tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;

- la Corte dei Conti, Sez. Giurisprudenziale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

**Viste** le Linee Guida n. 12 dell’ANAC che stabiliscono:

- ai sensi dell’art. 17 del Codice dei Contratti pubblici siano esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17 e che tuttavia, ai sensi dell’art. 4 del Codice, applicabile ai contratti esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- i servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) n. 1 e n. 2 possano essere svolti dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;

**Visto** l’articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Conferire**, per le motivazioni esposte in premessa, all’Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito (FRTFRZ71E12C351Z) del Foro di Catania, con studio in Catania, Corso Italia n. 302, P.I. 03973640877, incarico finalizzato all’esperimento della azioni giudiziali volte al recupero dei crediti della Fondazione aventi causa genetica nella sentenza del Tribunale di Catania n. 5153/2017, e nella sentenza della Corte di Appello di Catania n. 802/2022;
3. **Assumere**, per le motivazioni suddette, l’impegno di spesa pari ad € 3.007,25 il compenso per lo svolgimento dell’incarico, nella somma di € 2.370,15, oltre oneri di legge (IVA, CPA), per un totale di € 3.007,25, con imputazione al Cap. 52 “spese per liti e compensi ai legali” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 in corso di elaborazione;
4. **Dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con le modalità stabilite dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
5. **Liquidare** le somme spettanti a seguito di regolare fattura, mediante bonifico bancario, previa acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della legge 136/2010;
6. **Demandare** agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso;
7. **Disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
8. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO REGIONALE

 *Geom. Russo Giuseppe Dott. Caltabiano Nicola*